

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1930

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POTENTI, TURRI, CANTALAMESSA, BONIARDI, DI MURO, MARCHETTI, PAOLINI, TATEO, BISA, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DARA, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LUCCHINI, MACCANTI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TIRAMANI, TOMBOLATO, VALBUSA, VALLOTTO, ZOFFILI, ZORDAN

Introduzione dell'articolo 544-*septies* del codice penale, in materia di diffusione nell'ambiente di sostanze nocive destinate a provocare la morte di animali domestici o selvatici

Presentata il 21 giugno 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende introdurre una nuova fattispecie di reato attraverso cui perseguire la specifica condotta di coloro i quali, per scopi diversi dalla tutela dell'attività agricola o da interventi di prevenzione sanitaria, ma al fine di contenere la diffusione di animali domestici o selvaggina, diffondano intenzionalmente sostanze

velenose nell'ambiente tramite trappole o bocconi avvelenati, od altro sistema finalizzato all'ingerimento, in spazi aperti al pubblico. La norma è inserita nel codice penale, libro secondo, titolo IX-*bis* « Dei delitti contro il sentimento per gli animali ». Si ricorda come le norme che disciplinano i delitti contro il sentimento per gli animali siano state introdotte dalla legge

n. 189 del 2004, al fine di colmare le precedenti lacune normative in merito.

Ebbene, nonostante le buone intenzioni del legislatore e della giurisprudenza, continuano a segnalarsi numerosissimi casi di animali domestici e selvatici che vengono rinvenuti morti, spesso dopo atroci sofferenze, per essersi cibati o essere altrimenti venuti a contatto con bocconi avvelenati o carcasse. Con la presente proposta di legge si intende reprimere il fenomeno, riducendo il pericolo che gli animali, e anche le persone, possano inavvedutamente entrare in contatto con veleni sparsi in parchi pubblici, cortili condominiali e altre zone, dove possono esservi colonie feline o dove possono essere portati a passeggio cani o addirittura bambini. Si tratta di gesti spesso preceduti da episodi di insofferenza come insulti, rovesciamenti di ciotole e vere e proprie minacce a danno dei proprietari di animali o di chi se ne prende cura.

Tali condotte, per lo più poste in essere a titolo individuale, raramente per prevenire danni alle attività produttive, determinano gravi rischi, per il loro impatto sulla salute pubblica e sulla biodiversità, inferendo colpi a numerose specie selvatiche, talune già precipitate in uno stato critico di bio-conservazione. L'elemento preoccupante di questo tipo di dispersione di sostanze velenose è legato al loro indiscriminato utilizzo in zone abitate, e ancor peggio in ambienti frequentati da adulti e bambini, come parchi giochi, prati, aree condominiali e altre aree pubbliche in prossimità di abitazioni. Non sempre, fortunatamente, l'intento degli autori viene raggiunto, ma la pratica di disseminare il terreno con trappole alimentari, come l'ormai triste e noto strumento delle polpette avvelenate, è da considerarsi un pericolo in sé.

La scarsa conoscenza del fenomeno, delle sue cause e delle sue conseguenze, ma soprattutto l'inesistenza di una autonoma fattispecie di reato diretta a reprimere questi fatti, hanno fino ad ora impedito di poter pianificare efficaci misure di prevenzione e contrasto attraverso l'individuazione e la punizione dei responsabili. Il nostro codice penale non prevede infatti, ad oggi, una figura di reato specifica, anche

se alcune delle norme penali vigenti possono trovare applicazione nella fattispecie in esame. L'articolo 544-*bis* del codice penale punisce l'uccisione di animali « per crudeltà o senza necessità ». Anche se l'animale si salva, a causa delle forti sofferenze inflitte dal veleno si può configurare comunque il reato di maltrattamento (articolo 544-*ter*), punibile con la pena della reclusione sino a diciotto mesi. Se invece l'animale non solo soffre ma, come spesso accade, muore solo dopo una lunga agonia, si avrà maltrattamento aggravato dalla morte, per il quale è previsto un aumento di pena. Vi è poi l'articolo 638, che sanziona l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui. Ulteriormente, si segnala anche l'articolo 727-*bis*, che punisce l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (e riguarda quindi solo particolari categorie di animali). Per la finalità qui in esame – la repressione della condotta di coloro i quali diffondono nell'ambiente sostanze atte ad eliminare fauna selvatica o domestica e in contesti avulsi dalla necessità di tutelare le produzioni agricole o di esercitare attività preventiva per la protezione della salute delle persone – potrebbe trovare applicazione anche l'articolo 674, che punisce il getto pericoloso di cose (reato che potrebbe essere contestato anche in concorso con quelli sopra illustrati): tuttavia, va considerato che per la sussistenza del reato è richiesto lo spargimento « in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, (di) cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone »; ciò comporta l'esclusione di determinati luoghi sensibili al fenomeno; inoltre, nel caso in cui, fortuitamente, non vi sia alcun effetto sugli animali, il reato verrebbe punito a titolo di colpa solo quando la cosa fosse destinata ad offendere le persone e non si darebbe espressa rilevanza all'esistenza di un dolo dell'agente, consistente nell'intenzione di voler scientemente arrecare danno mortale ad animali. Appare evidente poi come tutte tali ipotesi di reato intendano perseguire le condotte delittuose allorché queste abbiano già esplicitato gli

effetti del loro potenziale di pericolosità sull'ambiente a danno e detrimento non solo della vita degli animali, ma anche della salute delle persone.

È per questo che si intende intervenire con finalità social-preventive. Inoltre, con la proposta di legge in esame si intendono far salvi gli eventuali casi in cui le condotte in oggetto devono essere considerate con-

sentite per ragioni sanitarie o di tutela dell'industria, come nel caso delle cosiddette « esche topicide », oppure allorché se ne faccia un utilizzo esclusivamente privato, in luoghi non accessibili al pubblico, rimanendo applicabili, in questo caso, le diverse norme di cui al titolo IX-*bis* del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 544-*sexies* è aggiunto il seguente:

« Art. 544-*septies*. — (*Diffusione nell'ambiente di sostanze nocive destinate a provocare la morte di animali domestici o selvatici*) — Chiunque, fuori dei casi consentiti, in luoghi o spazi aperti al pubblico, diffonde in qualunque modo sostanze nocive, compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplosivi, attraverso trappole, bocconi avvelenati o altra modalità utile all'ingeneramento, con la finalità di provocare la morte di animali domestici o selvatici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 800 a 5.000 euro.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso all'interno di centri abitati o di luoghi destinati allo svago delle persone o degli animali.

La pena è quella di cui all'articolo 544-*bis* se dai fatti di cui al primo comma del presente articolo deriva la morte dell'animale ».

